

**Rapporto sull'indagine conoscitiva
relativa al progetto di ordinanza concernente il
sistema d'informazione elettronico per la
gestione degli esperimenti sugli animali
(OGEA)**

Indice

1	Premessa.....	3
2	Sintesi dei risultati	4
3	Pareri sui singoli articoli.....	7
3.1	Sezione 1: Disposizioni generali	7
3.2	Sezione 2: Competenze	7
3.3	Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d'informazione <i>e-sperimentazione animale</i> ...	9
3.4	Sezione 4: Accesso al sistema d'informazione <i>e-sperimentazione animale</i>	9
3.5	Sezione 5: Comunicazione di dati.....	11
3.6	Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione.....	11
3.7	Sezione 7: Tasse e costi.....	12
3.8	Sezione 8: Disposizioni finali	12
3.9	Allegato 1: Contenuto del sistema d'informazione <i>e-sperimentazione animale</i> e diritti di accesso.....	12
3.10	Allegato 2: Modifica del diritto vigente.....	12
3.10.1	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.....	12
3.10.2	Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria	13
4	Allegato 1: Elenco dei pareri.....	14

1 Premessa

Le modalità con cui viene gestita la sperimentazione animale in Svizzera non corrispondono più alle attuali esigenze e presentano diverse lacune. Inoltre, la nuova legge sulla protezione degli animali (LPAn) e la relativa ordinanza (OPAn) comportano alcuni cambiamenti in relazione agli esperimenti sugli animali e agli animali geneticamente modificati. Tali cambiamenti riguardano sia le procedure attuative sia il campo d'applicazione, che viene esteso alle questioni relative all'«allevamento». Occorre inoltre che siano presi in considerazione anche gli aspetti inerenti alla gestione dei corsi, della formazione e della formazione continua.

Il sistema informatico per la gestione degli esperimenti sugli animali si inserisce nell'ambito del governo elettronico e, sotto questo profilo, va visto come un sistema di informazione e transazione a disposizione di privati, imprese e amministrazione.

Il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* si prefigge infatti di agevolare e migliorare la gestione degli esperimenti sugli animali. Esso comprende una banca dati e l'applicazione informatica vera e propria. Il programma e i dati sono memorizzati su un server centrale gestito dall'Information Service Center del Dipartimento federale dell'economia (ISCeCo). Gli utenti accedono al server tramite Internet (l'accesso è protetto da una password di identificazione dell'utente e da certificati supplementari). I diritti di accesso vengono attribuiti in base al ruolo dell'utente nel sistema.

Nel periodo compreso tra il 10 febbraio e il 10 aprile 2009, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha svolto un'indagine conoscitiva sul progetto dell'OGEA, in concomitanza con quella relativa all'ordinanza sulla sperimentazione animale.

2 Sintesi dei risultati

Pareri di massima espressi da autorità e partiti politici:

Hanno formulato un giudizio globale o in merito ad aspetti specifici:

- 17 governi cantonali;
- 1 partito politico;
- 2 veterinari cantonali nonché l'Associazione svizzera dei veterinari cantonali;
- 2 commissioni cantonali sulla sperimentazione animale;
- 4 rappresentanti dell'industria farmaceutica;
- 7 rappresentanti di università, politecnici o associazioni scientifiche;
- 12 organizzazioni per la protezione degli animali e della natura.

Hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere un parere:

LU, UR, SZ, OW, GL, AI, JU, VS, KTL, KTJU, CENU.

Il progetto è approvato senza commenti da:

AR, BE, NW, TG, ETVAWS.

Esprimono un parere in linea di massima favorevole, proponendo tuttavia correzioni o integrazioni:

AG, BL, BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, ZG, ZH, ASVC.

Rifiutano il progetto:

- GE: poiché giuridicamente non è basato sulla LPAn; occorrerebbe sviluppare il sistema d'intesa con i Cantoni francofoni;
- VD: poiché giuridicamente non è basato sulla LPAn; per questa ragione, il Cantone non è entrato nel merito della questione.

L'unico partito politico che ha manifestato un parere, per quanto in modo generico, è il Partito svizzero della libertà (PSL).

Aspetti principali:

- secondo il progetto di ordinanza, l'UFV avrebbe la facoltà di ricorrere contro le decisioni prese a livello cantonale in materia di detenzione di animali da laboratorio. Si tratterebbe di una chiara ingerenza nella sovranità cantonale, che non può essere giustificata né da necessità obiettive né in base alle condizioni di cui all'articolo 25 LPAn (AG, FR, BL, BS, KTAG, KTBL);
- mancanza di uno strumento informatico che consenta l'impiego della firma elettronica, da cui dipenderebbe il carattere generale e obbligatorio della procedura di autorizzazione (GR, ZG, ZH, ASVC);
ZG e GR propongono che l'ordinanza preveda l'obbligatorietà giuridica dell'invio mediante il sistema d'informazione;
- occorrerebbe prevedere esplicitamente e realizzare un sistema che contempli la registrazione dei dati richiesti per autorizzare la produzione di animali geneticamente modificati. Ciò consentirebbe l'attuazione degli articoli 142 e 145 capoverso 4 lettera a OPAn (AG, BL, BS, FR, KTAG, KTBL);
- l'ordinanza dovrebbe istituire la funzione del delegato alla protezione degli animali; le disposizioni corrispondenti dovrebbero trovare applicazione nel sistema d'informazione (AG, BL, BS, FR, ZH, HLR, KTAG, KTBL, NOV, UZHGF, ASVC).

«Minore riservatezza»

Riguardo al progetto di ordinanza, le organizzazioni animaliste hanno espresso pareri di massima positività; tuttavia hanno manifestato delusione e/o disappunto per quanto attiene all'impossibilità per il pubblico di accedere ai dati (AFR, AFTM, AGSTG, CRF, LSCV, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB, TSCHBD, ZTSCH, ecc.). I principali argomenti addotti sono i seguenti:

- affinché si possa valutare l'indispensabilità della sperimentazione, Cantoni e commissioni dovrebbero operare in modo trasparente;
- la mancanza di trasparenza impedirebbe ai cittadini di controllare l'attuazione della normativa in materia di protezione degli animali;
- analogamente a quanto avviene per gli studi clinici svolti sull'uomo, viene chiesto un registro pubblico degli studi clinici e l'obbligo di pubblicare anche i lavori «infruttuosi»;
- per quanto concerne gli esperimenti (co)finanziati pubblicamente, i cittadini avrebbero diritto alla trasparenza;
- vi sarebbero motivi generali basati sulla legislazione in materia di trasparenza;
- alla luce della legislazione sulla protezione dei dati, nel sistema non vi sarebbero dati personali bisognosi di particolare protezione, tali da non poter essere consultati dal pubblico.

Protezione dei dati e sicurezza informatica

- si chiede di stabilire nell'ordinanza direttive chiare in merito ai contenuti minimi degli accordi tra i diversi utenti del sistema e agli elementi fondamentali della strategia di sicurezza informatica, compresi i requisiti posti alle interfacce (GR, ZH, ASVC);
- la sicurezza verrebbe garantita in misura insufficiente; occorrerebbe ridurre le possibilità di accesso per gli utenti (PFL, RESAL, SGV, UZHGF).

Finanziamento

Il finanziamento:

- risulterebbe troppo oneroso per i Cantoni; sarebbe necessario ridurre le tasse (GR, ZG, ZH, TVKBE, ASVC);
- non dovrebbe risultare troppo oneroso per i Cantoni più piccoli (TI);
- sarebbe iniquo, poiché in futuro gli utenti oltre a svolgere i compiti assegnati dall'UFV dovrebbero anche pagare (GE, NE);
- gli oneri non dovrebbero essere semplicemente trasferiti ai ricercatori (UBEUF, UNETHF).

Le tasse:

Alla luce della soluzione proposta, le tasse

- sarebbero difficilmente preventivabili (GR, ZH, ASVC);
- penalizzerebbero i Cantoni che rilasciano le autorizzazioni seguendo una procedura dettagliata (GR, ZH, ASVC);
- dovrebbero essere applicate provvisoriamente, soltanto fino alla revisione della LPAn (GE, ZH, ASVC).

Gli esperimenti sugli animali dovrebbero autofinanziarsi al 100 per cento: per questa ragione occorrerebbe aumentare le tasse (AGSTG).

Altre osservazioni di carattere generale:

- nell'ordinanza mancherebbero disposizioni relative alla scheda tecnica concernente le linee geneticamente modificate nonché alla procedura di notifica a due stadi per le linee con mutazioni patologiche (UNETHF, UZHGF);
- bisognerebbe valutare l'opportunità di stabilire nell'ordinanza il diritto di accesso al sistema per gli addetti alla biosicurezza degli istituti (ZH);
- viene contestato l'onere amministrativo derivante dall'ordinanza nella misura in cui esso non comporterebbe vantaggi sotto il profilo della protezione degli animali (HLR, IPH, SGCI, UFRR); in particolare, occorrerebbe evitare le intromissioni nelle procedure adottate in seno agli istituti di ricerca (HLR);
- alla luce dell'elevata complessità dell'ordinanza, l'UFV dovrebbe offrire una formazione ai Cantoni; sarebbe inoltre necessario concedere un lungo periodo transitorio (VD);
- l'ordinanza non sarebbe di nessuna utilità per i piccoli Cantoni (NE); in generale, per i Cantoni i vantaggi sarebbero insufficienti (GE);
- il testo della normativa risulterebbe illeggibile essendo suddiviso in quattro parti: LPAn, OPAn, progetto dell'ordinanza sulla sperimentazione animale e progetto dell'OGEA (NE);
- i dati relativi alle domande e ai rapporti dovrebbero essere verificati a posteriori, da un'organizzazione esterna, per quanto concerne i risultati dei rapporti clinici e la correttezza delle modalità operative dei ricercatori (AGSTG);
- in un'analisi svolta recentemente dal Controllo federale delle finanze (CDF), relativa ai costi delle sperimentazioni animali, si raccomanda all'UFV di sviluppare la banca dati in modo da poter reperire informazioni circa la struttura dei costi e l'utilizzo dei centri di detenzione degli animali da laboratorio; il Consiglio dei PF è contrario ad un uso non pertinente del sistema e, di conseguenza, ad un allargamento della cerchia di utenti.

3 Pareri sui singoli articoli

3.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le organizzazioni animaliste criticano il fatto che il nuovo sistema non sia destinato all'informazione del pubblico e propongono pertanto un'aggiunta al primo capoverso (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Art. 2 Scopo del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*

Le osservazioni relative all'articolo 1 valgono per analogia anche per l'articolo 2 (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Art. 3 Definizioni

Istituti e laboratori: non limitare la definizione soltanto agli istituti di ricerca (BS, GR, ZH, ASVC).

3.2 Sezione 2: Competenze

Art. 4 UFV

Cpv. 2:

L'ordinanza dovrebbe menzionare gli aspetti da inserire obbligatoriamente nei contratti con i fornitori di prestazioni e negli accordi di utilizzazione (ZH).

L'UFV dovrebbe concludere accordi di utilizzazione con tutte le parti interessate, non soltanto con i Cantoni (GE).

Considerato che il conto annuale influirebbe sui contributi dei Cantoni e, di conseguenza, sul loro budget, questi ultimi dovrebbero essere consultati (TI).

Art. 5 Servizio specializzato

Lett. a:

Il servizio specializzato dovrebbe essere competente anche in materia di supporto alle commissioni cantonali (GE).

Art. 6 Autorità cantonali

Cpv. 1:

Sarebbe in contrasto con l'articolo 5 lettera g, secondo cui al servizio specializzato compete la gestione degli utenti e, per questa ragione, occorrerebbe stralciare la seconda parte della frase (GE).

Cpv. 2:

L'ordinanza dovrebbe menzionare gli aspetti da inserire obbligatoriamente negli accordi di utilizzazione. Occorrerebbe inoltre integrare il capoverso in modo da concedere alle autorità cantonali la facoltà di verificare il rispetto delle direttive anche in seno agli istituti (GR, ZH, ASVC).

Riguardo all'importanza della protezione dei dati si chiede (GE, NE, TI) che l'UFV concluda accordi di utilizzazione con tutte le parti interessate, assumendosene interamente la responsabilità; in caso

contrario, per i Cantoni i rischi non sarebbero sostenibili. Pertanto il capoverso in questione sarebbe da stralciare e andrebbe integrato l'articolo 4 capoverso 2 (GE, TI).

Art. 7 Comitato strategico

Cpv.1:

Sono richieste diverse modifiche:

- ... per il resto provvede autonomamente alla propria organizzazione e a dotarsi di un regolamento interno (GR, ZH, ASVC);
- ... sceglie il suo presidente e organizza autonomamente le proprie attività (LSCV);
- per quanto riguarda le norme per l'attività del comitato strategico ci si dovrebbe attenere a quelle delle commissioni federali, in particolare per ciò che concerne l'approvazione, il rinnovo e il termine dei mandati (PFL, RESAL, SGV).

Riguardo alla composizione del comitato strategico si chiede:

- almeno un rappresentante dei Cantoni francofoni (GE);
- un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni animaliste (CRF, PNSBNS, PSA, TSCHBB);
- di aggiungere tre rappresentanti di università/politecnici federali, industria e commissioni cantonali (PFL, RESAL, SGV);
- di ridurre a due il numero di rappresentanti dell'UFV, e portare a quattro quello dei rappresentanti dei Cantoni (LSCV).

L'ordinanza dovrebbe istituire un gruppo di utenti [*user group*] (NOV).

I capoversi 3 e 4 sarebbero da abrogare (LSVC).

Nuovo articolo:

In pratica risulterebbe difficile differenziare i compiti del capo unità da quelli del direttore del centro di detenzione degli animali da laboratorio; si propone perciò di definire chiaramente in un articolo specifico le competenze e le responsabilità in relazione al sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* (ZH).

3.3 Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d'informazione e-sperimentazione animale

Art. 8 Struttura del sistema d'informazione e-sperimentazione animale

Cpv. 1:

lett. d. ... e alla sorveglianza dei centri di detenzione degli animali da laboratorio, nonché all'autorizzazione semplificata necessaria per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (GR, ZH, ASVC);

lett. e. ... la procedura relativa alla notifica di linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (GR, ZH, ASVC);

Nuovo: integrare il capoverso in modo da consentire l'accesso del pubblico alla procedura di richiamo e al sistema d'informazione (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Cpv. 2:

Per ragioni di sicurezza, occorrerebbe rinunciare alla possibilità di collegamenti con banche dati esterne (PFL, RESAL, SGV).

Art. 9 Contenuto del sistema d'informazione e-sperimentazione animale

Cpv. 1:

Sarebbe necessario integrare il testo della lettera b affinché esso comprenda i dati relativi alla formazione e alla formazione continua dei ricercatori nonché i dati concernenti le decisioni inerenti all'ammissibilità delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche (GR, ZH, ASVC).

Occorrerebbe aggiungere una lettera inerente ai «dati informativi», ovvero dati, rapporti, statistiche sempre accessibili al pubblico: si tratterebbe di dati relativi all'esecuzione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b (non dei dati di base di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a) ottenibili nel quadro della gestione della banca dati centrale sulla sperimentazione animale (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

3.4 Sezione 4: Accesso al sistema d'informazione e-sperimentazione animale

Art. 10 Concessione dei diritti di accesso

Cpv.2:

Sarebbe necessario definire in modo chiaro le modalità procedurali e le responsabilità nei rapporti tra Cantoni e servizio specializzato (GR, ZH, ASVC).

Il capoverso 2 andrebbe stralciato oppure formulato in modo da escludere che il servizio specializzato possa allargare la cerchia di utenti senza disporre delle necessarie basi giuridiche (ETHR).

Cpv.3:

L'ordinanza dovrebbe indicare i contenuti minimi degli accordi di utilizzazione (GR, ZH, ASVC). In relazione alla richiesta di un accesso generale del pubblico ad alcune parti della banca dati si propone di concedere il diritto di accesso, agli utenti della banca dati accessibile al pubblico, senza esigere la presentazione di una domanda. Gli accordi di utilizzazione dovrebbero invece essere conclusi soltanto con gli utenti attivi (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Art. 11 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

I delegati alla protezione degli animali dovrebbero essere menzionati espressamente agli articoli 11 e 12 come beneficiari del diritto di accesso (AG, BS, FR, KTAG, ZH, ASVC).

A questo proposito, l'AFTM spiega approfonditamente le ragioni per cui le restrizioni in materia di diritti d'accesso di cui agli articoli 11 e 12 sarebbero inaccettabili:

- analogamente a quanto avviene per gli studi clinici, gli esperimenti sugli animali dovrebbero essere notificati pubblicamente prima del loro inizio (registro pubblico degli studi). Successivamente occorrerebbe pubblicare i risultati di tutti gli studi, anche quando i loro risultati non corrispondono alle aspettative dei ricercatori. In questo modo si potrebbero evitare i doppioni; i dati relativi al numero di esperimenti sugli animali necessari sarebbero confrontabili e, di conseguenza, questi ultimi potrebbero essere ridotti;
- desta perplessità soprattutto il fatto che al momento della valutazione circa l'indispensabilità delle sperimentazioni, le autorità cantonali e i membri delle commissioni non possano accedere alla totalità degli studi;
- anche i ricercatori dovrebbero poter verificare se l'attuazione di progetti simili ai loro è già prevista presso altri istituti;
- occorrerebbe tenere in considerazione la legge sulla trasparenza, in vigore dal 2006, che si prefigge di promuovere la trasparenza dell'amministrazione nei confronti del pubblico. Inoltre, numerosi esperimenti sugli animali beneficerebbero di finanziamenti pubblici (Fondo nazionale per la ricerca scientifica, università, ecc.) e, per questa ragione, i cittadini avrebbero il diritto di essere informati sugli esperimenti svolti grazie al loro contributo finanziario;
- si ritiene che, in fondo, l'ammissibilità degli esperimenti sugli animali – per quanto attiene al loro numero e alla loro gravità – dovrebbe essere stabilita dalla società intera, mediante il voto e l'emanazione di atti normativi. Perciò, affinché il pubblico possa formarsi un'opinione al riguardo, è necessario che i dati relativi agli esperimenti sugli animali in corso siano resi accessibili.

Anche la LSCV chiede maggior trasparenza, argomentando ampiamente la sua richiesta:

- il pubblico dovrebbe avere accesso ai dati relativi a tutti gli esperimenti finanziati con soldi pubblici o svolti da istituti pubblici; ciò dovrebbe valere anche per gli esperimenti di valutazione tossicologica e quelli volti ad accertare la presenza di effetti secondari;
- questi dati includerebbero tutte le indicazioni fornite nella domanda e nell'autorizzazione; al momento della pubblicazione, occorrerebbe escludere i dati personali e tenere conto degli interessi dei ricercatori;
- considerato che molte informazioni concernenti i progetti di ricerca interessati sono allo stato attuale sono già accessibili al pubblico (presso gli istituti, il FNS, ecc.) una drastica limitazione dell'accesso non costituirebbe un imperativo assoluto. Inoltre, la pubblicazione dei dati dovrebbe essere un obiettivo dei ricercatori;
- a maggior ragione, occorrerebbe applicare la legge sulla trasparenza nel caso di esperimenti sugli animali finanziati con soldi pubblici;
- la trasparenza sarebbe inoltre necessaria al fine di stabilire l'indispensabilità degli esperimenti e di evitare la ripetuta autorizzazione di esperimenti identici;
- anche secondo i principi e le direttive in materia di etica della sperimentazione animale adottati dall'Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM e dall'Accademia svizzera di scienze naturali SC NAT, i ricercatori sarebbero tenuti ad operare con trasparenza.

Non essendo necessario ai membri delle commissioni, l'accesso ai dati personali dovrebbe essere limitato (HLR). Per ragioni di sicurezza, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non dovrebbero avere alcun accesso al sistema (NE).

Art. 12 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo

Cfr. le note relative all'articolo 11.

Richiesta di un capoverso aggiuntivo, relativo all'informazione del pubblico: gli utenti della banca dati accessibile al pubblico avrebbero il diritto di consultare i dati informativi di particolare interesse pubblico (diritto di consultare dati relativi all'esecuzione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b), nonché i dati che l'UFV mette loro a disposizione (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Art. 13 Interfaccia

Alla luce dei rischi a cui sarebbero soggetti tutti gli utenti, occorrerebbe definire i requisiti che un'interfaccia dati deve soddisfare per poter essere considerata sicura (GR, ZH, ASVC).

3.5 Sezione 5: Comunicazione di dati

Art. 14 Comunicazione di dati personali a terzi

Mancano le basi giuridiche della comunicazione di dati a terzi (PFL, RESAL, SGV).

Art. 15 Pubblicazione di dati

Viene richiesto un capoverso aggiuntivo per i dati informativi di interesse pubblico secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera c (CRF, PNSBNS, PSA, TSCHBB).

Un **nuovo articolo** dovrebbe disciplinare la competenza in materia di trasmissione di informazioni ai responsabili della biosicurezza, poiché soprattutto i centri di detenzione di animali da laboratorio sottostanno anche a disposizioni relative alla biosicurezza (ZH).

3.6 Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 16 Protezione dei dati

L'ordinanza dovrebbe indicare i contenuti minimi del regolamento per il trattamento dei dati, emanato allo scopo di garantire la protezione dei dati. In particolare riguardo al sistema d'informazione, occorrerebbe definire anche quali misure siano applicabili in caso di infrazioni (GR, ZH, ASVC).

Art. 17 Diritti delle persone coinvolte

Si chiede l'aggiunta di una frase finale integrativa: le autorità si comunicano reciprocamente le informazioni relative alle domande pervenute (GR, ZH, ASVC).

Art. 18 Rettifica di dati

[Nessuna nota di commento].

Art. 19 Sicurezza informatica

Cpv. 3:

Nuova proposta: i Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne le autorità cantonali e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Si accertano che gli accordi di utilizzazione conclusi con gli istituti e i laboratori contemplino disposizioni in materia di sicurezza del sistema (GR, ZH, ASVC). Anche NOV invita a menzionare esplicitamente la sicurezza informatica in relazione alle commissioni per gli esperimenti sugli animali, poiché queste ultime

sarebbero particolarmente soggette a rischi.

Un capoverso aggiuntivo dovrebbe indicare le possibili misure in caso di infrazioni (GR, ZH, ASVC).

Art. 20 Archiviazione e cancellazione dei dati

Un termine di conservazione di tre anni sarebbe sufficiente (PFL, RESAL, SGV).

3.7 Sezione 7: Tasse e costi

Art. 21 Tasse

Le integrazioni con adeguamenti dovrebbero essere fondate e godere dell'approvazione della maggioranza dei Cantoni interessati (GE).

Art. 22 Costi per richieste specifiche dei Cantoni

In effetti si tratterebbe di prestazioni di servizi e non di richieste (TI).

3.8 Sezione 8: Disposizioni finali

[Nessuna nota di commento].

3.9 Allegato 1: Contenuto del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* e diritti di accesso

Soprattutto da parte dei Cantoni sono giunte numerose proposte di modifiche correttive ed integrative concernenti singoli aspetti (AG, BL, BS, FR, GR, ZG, ZH, ASVC):

- chiarimento del ruolo dei delegati alla protezione degli animali;
- accesso dell'UFV alle richieste della commissione;
- accesso delle autorità cantonali agli appunti di lavoro dei membri delle commissioni;
- nuovo ruolo degli addetti alla biosicurezza;
- messa in discussione del diritto di ricorso dell'UFV in materia di autorizzazioni alla detenzione di animali da laboratorio;
- chiara descrizione delle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti ai sensi dell'articolo 142 OPAn.

Inoltre, anche per quanto attiene all'allegato vengono ribadite le richieste relative all'accessibilità dei dati da parte del pubblico (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

3.10 Allegato 2: Modifica del diritto vigente

3.10.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

[Nessuna nota di commento].

3.10.2 Ordinanza del 30 ottobre 1985¹ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

Art. 24b

Viene chiesto di applicare nel più breve tempo possibile un'altra chiave di ripartizione tra i Cantoni; nel frattempo occorrerebbe stabilire una tassa di autorizzazione unitaria di 100.- franchi (ZH, GR, ASVC) o di 80.- franchi (ZG). Inoltre sarebbe opportuno rinunciare alla richiesta di pagamento di una tassa, da parte di ogni utente, per l'utilizzo del sistema, poiché sarebbe controproducente ai fini della protezione degli animali (ZH, GR, ASVC).

¹ RS 916.472

4 Allegato 1: Elenco dei pareri

Denominazione	Abbreviazione
<i>Aerztinnen + Aerzte für Tierschutz in der Medizin</i>	AFTM
<i>Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner</i> AGSTG	AGSTG
<i>Animalfree Research</i> (già <i>Fonds für versuchstierfreie Forschung</i>)	AFR
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Chemie Pharma Schweiz SGCI	SGCI
<i>Club der Rattenfreunde</i>	CRF
Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano	CENU
Commissione sulla sperimentazione animale del Cantone di Berna	TVKBE
Commissione sulla sperimentazione animale del Cantone di Vaud	TVKVD
Consiglio dei politecnici federali	ETHR
<i>Ethik-Komm. f. Tierversuche</i> SCNAT/SAMW	ETVAWS
<i>Forschung für Leben</i>	FFL
Governo del Cantone dei Grigioni	GR
Governo del Cantone del Giura	JU
Governo del Cantone del Vallese	VS
Governo del Cantone di Appenzello Esterno	AR
Governo del Cantone di Appenzello Interno	AI
Governo del Cantone di Argovia	AG
Governo del Cantone di Basilea Campagna	BL
Governo del Cantone di Basilea Città	BS
Governo del Cantone di Berna	BE
Governo del Cantone di Friburgo	FR
Governo del Cantone di Ginevra	GE
Governo del Cantone di Glarona	GL
Governo del Cantone di Lucerna	LU
Governo del Cantone di Neuchâtel	NE
Governo del Cantone di Nidvaldo	NW
Governo del Cantone di Obvaldo	OW
Governo del Cantone di San Gallo	SG
Governo del Cantone di Soletta	SO
Governo del Cantone di Svitto	SZ
Governo del Cantone di Turgovia	TG
Governo del Cantone di Uri	UR
Governo del Cantone di Vaud	VD
Governo del Cantone di Zugo	ZG
Governo del Cantone di Zurigo	ZH
Governo del Cantone Ticino	TI
Hoffmann-La Roche AG,	HLR
Interpharma	IPH
Lega svizzera contro la vivisezione e per i diritti dell'animale	LSCV
Novartis, delegato alla protezione degli animali	NOV
Partito svizzero della libertà (Partito svizzero degli automobilisti)	PSL
Politecnico federale di Losanna, facoltà di scienze della vita	PFL
Pro Natura (Lega svizzera per la protezione della natura)	PNSBNS
Protezione svizzera degli animali PSA	PSA
<i>Réseau des Animaleries Lémaniques</i> ReSAL,	RESAL
SAVIR	SAVIR
<i>Schweiz. Gesell. für Versuchstierkunde</i> SGV	SGV
<i>Schweizerische Vogelwarte</i>	SVOWA
Servizio cantonale di veterinaria, caccia e pesca del Cantone di Basilea Campagna	KTBL
Servizio veterinario cantonale del Cantone del Giura	KTJU

Indagine conoscitiva OGEA (febbraio-aprile 2009)

Stiftung für das Tier im Recht

Tierschutz beider Basel

Tierschutzbund Dübendorf

Ufficio del veterinario cantonale del Cantone di Argovia

Ufficio del veterinario cantonale del Cantone di Lucerna

UNI / ETH Zürich Forschung

Università di Berna, decanato della facoltà di medicina

Università di Berna, facoltà di scienze naturali

Università di Friburgo, facoltà di scienze

Università di Zurigo Irchel, istituto di scienza degli animali da laboratorio

Zürcher Tierschutz

TIR

TSCHBB

TSCHBD

KTAG

KTLU

UNETHF

UBEPE

UBEUF

UFRR

UZHGF

ZTSCH